



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 20-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Giuseppetti Luca Maria	P	MIGLIORELLI Stefano	P
TARDELLA Tiziano	P	MARCELLINI Ivan	P
FIASTRELLI Gianni	P	SCIAMANNA Sara	P
ROVELLI Roberta	P	ROSELLI Giorgio	P
RILLI Sandro	P	FORTUNA Rossella	P
SPEZIANI Debora	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 0	Presenti 11
--------------	--------------	-----------	-------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROVELLI Roberta
MIGLIORELLI Stefano
SCIAMANNA Sara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

IL territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento;

In data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti che hanno reso la sede comunale, sede del C.O.C. completamente inagibile;

Molti immobili privati risultano anch'essi inagibili ed inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione ed al proseguo dell'attività di assistenza e supporto alla popolazione, nonché organizzare le attività necessarie alla verifica e/o messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

Dopo aver visto le seguenti Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

Le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016 sono:

- n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n.389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 391 del 1 settembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016."
- n. 392: del 6 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 393 del 13 settembre: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 394 del 19 settembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 396 del 23 settembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 399 del 10 ottobre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 400 del 31 ottobre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

IL D.L. 189/17.10.2016: Interventi urgenti popolazioni colpite dal sisma 24.08.2016;

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 - Interventi urgenti popolazioni colpite dal sisma 2016

Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Premesso altresì che il DM del Ministero dell'interno ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2017 è stato previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017 e successivi. Il bilancio di previsione 2019 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2018;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2017 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/versione-i/e-

[governme1/arconet/](#) ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2017, in cui viene precisato, che "Dal 2017 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".*

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 in data 27.11.2018, ha approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021 in maniera definitiva;
- la Giunta Comunale con atto n. 22 del 09/03/2019 ha approvato l'aggiornamento al D.U.P. per il periodo 2019/2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 30 in data 09.03.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ex D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa al bilancio;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Viste

- ✓ la deliberazione di C.C. n. 4 approvata in questa seduta con cui è stato approvato il Piano Finanziario della gestione dei rifiuti per l'anno 2019 e le relative tariffe;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 5 approvata in questa seduta con cui sono state confermate le aliquote IMU, TASI per l'anno 2019 e modifica del regolamento IUC;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 6 approvata in questa seduta con cui è stata approvata l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2019;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 7 approvata in questa seduta con la quale si è proceduto alla verifica qualità e quantità delle aree edificabili da destinare a residenza ed attività produttive – terziarie ed alla determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2019;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 8 approvata in questa seduta con la quale si è proceduto alla ricognizione del patrimonio soggetto alle alienazioni e valorizzazioni;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. 24 del 09/03/2019 con la quale sono state determinate le aliquote, i tributi ed i servizi comunali per l'anno 2019;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. n. 23 del 09/03/2019 con cui sono state destinate le quote vincolate delle sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. per le finalità previste dall'art. 142 del D.Lgs. 285/1992 per l'anno 2018;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. 19 del 16/02/2019 con cui è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2019;

- ✓ la deliberazione di G.C. n. 20 del 16/02/2019 con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021;

Rilevato che

- ✓ al bilancio è allegata copia del rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 07/05/2018;
- ✓ la determinazione dell'importo del gettone di presenza spettanti ai consiglieri comunali è confermato in € 9,76 a seduta;
- ✓ il Comune di Caldarola non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL come risulta dai parametri di deficitarietà strutturale degli enti locali;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha stabilito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823).

Visti l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'10% a decorrere dall'esercizio 2015;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che :

- sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2019;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2019 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Rilevato in particolare che, il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi con i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei conti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 13/10/2018 con cui è stato adottato il piano triennale delle OO.PP. per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale per il 2019;

Vista altresì la deliberazione n. 8 in data odierna con cui è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021;

Visto il Documento Unico di Programmazione presentato al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni dalla G.C. con delibera n. 70 del 30/07/2018 ed approvato successivamente con delibera di C.C. n. 33 in data 27.11.2018 in cui sono state approvate la programmazione triennale del fabbisogno del personale, la programmazione triennale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni ed il piano di razionalizzazione dei beni strumentali, delle autovetture, dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio;

Visto:

- ✓ lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, redatto secondo il modello di cui al D.LGS. 118/2011, e che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Cassa anno 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Cassa		516.566,52		
F.P.V. corrente				
F.P.V. capitale				
Titolo 1	901.825,03	834.026,92	823.599,46	988.105,95
Titolo 2	4.420.358,94	2.953.924,63	1.619.700,00	1.352.700,00
Titolo 3	780.375,48	441.010,00	369.400,00	469.400,00
Titolo 4	5.971.611,02	4.520.705,03	14.407.524,00	3.540.411,60
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	762.612,57	1.308.667,28	1.308.667,28	1.380.667,28
Titolo 9	1.322.577,49	1.307.000,00	777.000,00	777.000,00
Totale	14.159.360,53	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83

SPESA	Cassa anno 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Disavanzo				
Titolo 1	6.074.506,95	4.221.482,19	2.811.785,95	2.809.292,44
Titolo 2	6.008.969,26	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.479,36	7.479,36	913,51	913,51
Titolo 5	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28
Titolo 7	1.510.847,51	11.437.366,86	777.000,00	777.000,00
Totale	14.364.415,65	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83

Vista la relazione dell'Organo di revisione economica finanziaria allegata, con la quale è stato espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio (**AII. C**);

Dato atto che con nota del 09/03/2019 è stato comunicato l'avviso di deposito degli schemi di bilancio;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di atto deliberativo dal responsabile del settore proponente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2013/2021 secondo gli schemi previsti dall'armonizzazione contabile in osservanza dei principi di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02.02.2019) è stato differito al 31.03.2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli enti locali;

Interviene l'Assessore Fiastrelli il quale sottolinea ed esprime soddisfazione per il fatto che sono state inalterati ed erogati servizi alla scuola (trasporto, mensa etc) con puntualità, qualità ed efficienza e l'incremento delle iscrizioni ne costituisce una chiara dimostrazione. Occorre continuare così. Inoltre auspica che, a seguito dell'Ordinanza 27, si dia corso alle necessarie ed improrogabili decisioni sulle perimetrazioni.

Il Sindaco Giuseppetti concorda sulla necessità delle decisioni sulle perimetrazioni.

Il Vice Sindaco Speziani esprime soddisfazione per la fondamentale scelta della scuola al centro;

Il Consigliere Sciamanna evidenzia il ruolo partecipativo e costruttivo della Minoranza e la positiva disponibilità dell'ascolto dimostrata dall'Amministrazione Comunale nella difficile situazione di "convivenza con il sisma":

I Consiglieri Roselli e Fortuna condividono la positiva esperienza del clima di collaborazione che si è registrato tra maggioranza e minoranza nell'interesse del paese.

Dopo di che

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	11
Componenti votanti n.	11
Componenti astenuti n.	3 (Sciamanna – Roselli – Fortuna)
Voti favorevoli n.	8

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- di approvare, richiamate le premesse, il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 **(All. A)** che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Cassa anno 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Cassa		516.566,52		
F.P.V. corrente				
F.P.V. capitale				
Titolo 1	901.825,03	834.026,92	823.599,46	988.105,95
Titolo 2	4.420.358,94	2.953.924,63	1.619.700,00	1.352.700,00
Titolo 3	780.375,48	441.010,00	369.400,00	469.400,00
Titolo 4	5.971.611,02	4.520.705,03	14.407.524,00	3.540.411,60
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	762.612,57	1.308.667,28	1.308.667,28	1.380.667,28
Titolo 9	1.322.577,49	1.307.000,00	777.000,00	777.000,00
Totale	14.159.360,53	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83

SPESA	Cassa anno 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Disavanzo				
Titolo 1	6.074.506,95	4.221.482,19	2.811.785,95	2.809.292,44
Titolo 2	6.008.969,26	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	7.479,36	7.479,36	913,51	913,51
Titolo 5	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28
Titolo 7	1.510.847,51	11.437.366,86	777.000,00	777.000,00
Totale	14.364.415,65	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83

3- Di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato redatto tenendo conto della normativa sull'emergenza sisma 2016 predisponendo le voci di spesa in conto capitale per la ricostruzione post sisma 2016 di diversi immobili come previsto nel programma triennale 2019/2021 delle opere pubbliche da realizzare:

DESCRIZIONE INTERVENTO	SISMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
	<u>PRIMO ANNO</u>	<u>SECONDO ANNO</u>	<u>TERZO ANNO</u>
SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO VIA DURANTE N. 1	264.459,98	0	0
SISMA 2016 -RIPRISTINO EDIFICIO - VIA MAZZINI N. 2	310.000,00	0	0
SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO VIA MAZZINI N.6	240.000,00	0	0

SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO PIANDEBUSSI 9 - CAP.E. 545	253.904,04	0	0
SISMA 2016 - RECUPERO PALAZZO PALLOTTA	200.000,00	6.883.000,00	0
SISMA 2016 -RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-OSPEDALE - CAP.E.545	2.000.000,00	0	0
RISTRUTTURAZIONE TORRE CIVICA- CONTR.REG.TERREM.-CAP.E.543/3-545	0	770.752,00	0
RIPARAZIONE DANNI EX-CASERMA FORESTALE - E. CAP.545	252.344,01	0	0
RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 PALAZZO ASSOCIAZIONI E. CAP. 545	0	575.500,00	0
RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 ALBERGO COMUNALE E. CAP. 545	0	2.853.760,00	0
RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA LUNGARA DEL RIO - E. CAP. 545	0	0	108.150,00
RIPARAZIONE LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA	0	0	936.000,00
LAVORI RIPAREZIONE DANNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE CAP.E.545	0	1.750.320,00	0
LAVORI RIPARAZIONE DANNI CIMITERO CAPOLUOGO -CAP.E. 545	0	948.816,00	0
RIPARAZIONE CIMITERO PIEVEFAVERA E. CAP. 545	0	0	137.840,00
RIPARAZIONE CIMITERO VALCIMARRA E. CAP. 545	0	0	199.800,00
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO NUOVI LOCULI -CAP.E.591-	0	0	150.000,00
RESTAURO CHIESA CIMITERO CAPOLUOGO - CAP. E. 545	0	300.000,00	0
ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP.E. 600)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0	0	200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI TURISTICI - CAP. E.	0	0	500.000,00
LAVORI PER MANUTENZIONESTRAORD.STRADE CAUSA MALTEMPO E CALAMITA'-CAP.E.550/9-	0	0	200.000,00
RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO SOSTEGNA PIAZZA CAVALLOTTI - CAP.E. 565	0	275.376,00	0
RISANAMENTO URO VIA RIMESSA E. CAP. 545	0	0	108.150,00
RIPARAZIONE MURO LOC. CASTIGLIONE DI CROCE	0	0	275.376,00
RISANAMENTO MURO LOC. VESTIGNANO - CAP. E. 545	0	0	167.225,60
RIPARAZIONE MURO LOC. VALCIMARRA CAP. ENTRATA 545	0	0	166.150,00
RIPARAZIONE PONTE LOC. CONCE - E. CAP. 545	0	0	341.720,00
SISMA 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E. - M.A.P.R.E. - SCUOLE E STRUTTURE MODULARI E CONTAINER CAP.E.545	50.000,00	0	0

LAVORI URBANIZZAZIONE AREA PIP - (CAP.E.650/2)	120.000,00	0	0
SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI CAP. E. 545	100.000,00	0	0
SISMA 2016 - CONTAINER USO ABITATIVO O UFFICIO CAP.E.545	100.000,00	0	0
SISMA 2016 - EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO CAP.E. 545	50.000,00	0	0
SISMA 2016 - URBANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA U. 545	530.000,00	0	0
TOTALE GENERALE	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60

4- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012;

5- di dare atto che i prezzi delle aree e dei fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie sono stati determinati con precedente provvedimento odierno ai sensi dell'art. 172 lettera c) del DLgs. 267/2000;

6- che nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di tutte le disposizioni riguardanti la finanza locale contenute nel D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e delle altre disposizioni sulla finanza locale e sull'ordinamento finanziario contenute nel D.Lgs. 267/2000 così come esplicitato con la nota integrativa informativa **(All. B)**;

7- che con successivo provvedimento di Giunta, adottato nei termini indicati dall'art. 169 del D.Lg. 267/2000, si provvederà ad assegnare ai responsabili dei servizi comunali individuati, appositi budgets di spesa per i settori e i servizi affidati alla loro responsabilità, per la gestione delle ordinarie attività del servizio stesso, escluse le spese fisse, quelle per le quali esiste già impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

8- che con atto di G.C. n. 24/2019 sono state determinate le aliquote, i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale con le quali si dimostra il raggiungimento della copertura globale del 66,73 % del costo dei servizi per l'anno 2019;

9- che con atto consiliare adottato in data odierna, è stata confermata l'addizionale IRPEF per il 2019 nella stessa misura dell'anno 2018 e precisamente dello 0,7%;

10- che l'importo del gettone di presenza spettante agli amministratori comunali viene confermato in € 9,76 a seduta, in attesa della prossima emanazione del relativo decreto ministeriale previsto dal D.L. 78/2010;

11- che le spese di personale rispettano i limiti individuati dal comma 557 dell'art. 1 Legge 296/2006 modificato dall'art. 3 comma 5 bis della Legge 114/2014;

12- che non sono state stanziare per l'annualità 2019 le spese relative ai mutui come già stabilito dalla normativa in materia di cui al D.Lg. 189/2016;

13- di dare atto, comunque, che il bilancio di previsione 2019-2021 verrà modificato ed aggiornato con l'evolversi della normativa specifica riguardante l'emergenza sisma e la ricostruzione post-terremoto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	11
Componenti votanti n.	11
Componenti astenuti n.	3 (Sciamanna – Roselli – Fortuna)
Voti favorevoli n.	8
Voti contrari n.	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 30-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 30-03-2019 al 13-04-2019 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Angelo Seri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 30-03-2019

Il Segretario Comunale
Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco